



comune di trieste




foto di Alfonso Tomè
“giardino pubblico Muzio de Tommasini”

REGOLAMENTO sul VERDE PUBBLICO

**Approvato con deliberazione consiliare
n. 104 del 20 dicembre 2005**

INDICE

Premessa

Definizioni	4
-------------------	---

Titolo I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità e scopo del regolamento	5
Art. 2 - Oggetto del regolamento	5

Titolo II - Norme generali per la tutela del verde

Art. 3 - Presenze vegetali	6
Art. 4 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti.....	6
Art. 5 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi.....	6
Art. 6 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate	7
Art. 7 - Segnalazione di cantieri stradali.....	7
Art. 8 – Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature.....	8
Art. 9 - Interventi agronomici specializzati.....	8
Art. 10 – Difesa fitosanitaria e controllo infestanti.....	8
Art. 11 - Manomissione del terreno durante gli scavi	8
Art. 12 - Prati estensivi e tappeti erbosi	9
Art. 13 - Fioriture e tappezzanti	9
Art. 14 - Superfici orizzontali pavimentate, inerti ed impianti	9
Art. 15 - Arredi giochi e recinzioni.....	9

Titolo III - Autorizzazioni e stime

Art. 16 - Autorizzazioni	10
Art. 17 – Autorizzazioni per il legnatico	10
Art. 18 - Ripristini e modalità di pagamento	10
Art. 19 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale	11

Titolo IV - Uso e fruizione degli spazi verdi e di gioco

Art. 20- Destinazione e gestione degli spazi a verde	12
Art. 21 – Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde	12
Art. 22 – Gioco.....	12
Art. 23 – Attività sportive	12
Art. 24 – Spazi per cani.....	12
Art. 25 – Attività di commercio in forma itinerante	13
Art. 26 - Attività di animazione	13
Art. 27 – Raccolta esemplari.....	13
Art. 28 – Legnatico.....	13

Titolo V - Divieti

Art. 29 – Divieti.....	14
------------------------	----

Titolo VI - Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni

Art. 30 - Progettazione delle aree di urbanizzazione destinate a verde pubblico o ad uso pubblico	15
Art. 31 - Progettazione delle aree verdi in ambito urbano.....	15
Art. 32 - Nuovi insediamenti in ambito extra-urbano	16
Art. 33 - Arredo verde delle aree destinate a parcheggio	16

Art. 34 – Alberate nella viabilità urbana.....	17
Art. 35 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	17
Art. 36 - Abbattimenti.....	18
Art. 37 – Censimento alberature.....	18

Titolo VII - Tutela degli alberi di pregio

Art. 38 – Alberi di pregio	19
----------------------------------	----

Titolo VIII - Sanzioni relative alla violazione delle norme sul rispetto e d'uso del verde

Art. 39 – Vigilanza	20
Art. 40 – Sanzioni	20

Titolo IX - Norme finali

Art. 41 – Abrogazioni.....	21
Art. 42 – Entrata in vigore.....	21
Art. 43 – Norma finale	21

ALLEGATO A

Metodologie di stima del valore ornamentale.....	22
Metodologia di stima del danno biologico all'apparato radicale	25

ALLEGATO B

Specie vegetali idonee all'ambiente locale.....	26
Specie vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all'ambiente locale.....	27
Specie vegetali non longeve.....	28

Premessa

Definizioni

I. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “area di insidenza”, superficie corrispondente alla proiezione della chioma al suolo;
- b) “bosco”, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura superiore al venti per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono devono avere superfici pari o superiore a 1.000 metri quadri e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiori a 3 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata;
- c) “giardino”, ogni spazio verde attrezzato non ricompreso nei giardini storici;
- d) “parco e/o giardino storico”, area verde che ha assunto particolare significato culturale e storico nel contesto cittadino / per la città;
- e) “parco urbano”, bosco di proprietà comunale attrezzato ed organizzato a finalità ricreativa;
- f) “prato estensivo”, una superficie erbosa costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali;
- g) “spazio verde pertinenziale”, ogni area verde funzionalmente connessa ad immobili di proprietà comunale;
- h) “tappeto erboso”, una superficie coperta da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale";
- i) “verde orizzontale”: prati estensivi, tappeti erbosi, fioriture e tappezzanti;
- j) “legnatico”: interventi di taglio e raccolta della legna fresca, secca e stroibili nei boschi e parchi urbani.

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità e scopo del regolamento

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. Esplica funzioni di depurazione dell'aria e delle acque, di miglioramento del suolo, di rifugio per la vita animale e di produzione di varietà biologica.
2. L'Amministrazione comunale ne riconosce il rilievo per gli aspetti culturali e ricreativi e, con il presente regolamento, intende salvaguardare le aree del verde pubblico.
3. Le disposizioni del presente regolamento perseguono il fine di tutelare il patrimonio vegetazionale comunale mantenendone le caratteristiche strutturali e morfologiche, di sviluppare l'estensione del patrimonio vegetazionale stesso nel territorio urbano, quale fattore essenziale della qualità ambientale, e di garantirne la funzione e la fruizione da parte della collettività, nel rispetto di parametri di sicurezza per l'igiene e l'incolumità pubblica.
4. L'Amministrazione comunale di Trieste, in considerazione del pregio ecologico paesaggistico delle superfici forestali del Comune di Trieste e della necessità di realizzare una gestione corretta delle stesse, con deliberazione giunta n. 236 dd. 9 giugno 2005 ha aderito al PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi di certificazione forestale) valorizzando in tal modo la salvaguardia delle superfici forestali triestine ed il patrimonio del Parco del Carso. Tale iniziativa è propedeutica alla certificazione ecologica dei boschi.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il mantenimento, la cura e la salvaguardia di
 - I. alberature;
 - II. boschi;
 - III. parchi urbani;
 - IV. parchi, giardini e giardini storici;
 - V. verde spartitraffico, aiuole, fioriere e conche delle alberature;
 - VI. spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà comunale;
 - VII. aree gioco pubbliche;
 - b) l'uso e la fruizione degli spazi verdi e di gioco;
 - c) i divieti nell'uso degli spazi verdi e di gioco;
 - d) il regime autorizzativo;
 - e) le sanzioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle aree verdi assoggettate ad uso civico.

Titolo II

Norme generali per la tutela del verde

Art. 3 - Presenze vegetali

1. Gli interventi che coinvolgono i beni tutelati dal presente regolamento ed indicati all'art. 2, 1° comma lett. a), devono prendere atto fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante che si prevede di mettere a dimora e di quelle già presenti in loco, nonché del loro spazio minimo vitale, adeguando alle naturali capacità di sviluppo le future scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

2. Gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi possono essere compromessi dai lavori solo in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e tenuto conto del preventivo parere dal Servizio Verde Pubblico.

Art. 4 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti

1. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m) e m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.

2. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, il Servizio Verde Pubblico può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. In tal caso gli scavi non potranno essere ritombati senza il preventivo assenso scritto dei tecnici del Servizio Verde Pubblico. Nel concedere tali deroghe, l'Ufficio Verde Pubblico può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla al Servizio Verde Pubblico.

3. Il Servizio Verde Pubblico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

4. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti manualmente e va adottata ogni altra precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, aria, ecc.).

5. Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso del Servizio Verde Pubblico, queste dovranno essere asportate con taglio netto, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli. I principi attivi da impiegare saranno quelli di mercato e di comprovata efficacia approvati dal Servizio Verde Pubblico. In caso di scavi aperti per più di una settimana gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti.

Art. 5 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

1. All'interno dei parchi e dei giardini e lungo i viali alberati, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che interessino o siano in prossimità della chioma delle alberature, dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato. I nuovi impianti di illuminazione dovranno tenere conto

della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle chiome.

2. Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati, dovranno essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale addebiterà al responsabile dell'impianto non conforme i maggiori oneri derivanti dall'aggravio dei lavori per la manutenzione del verde interessato.

Art. 6 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

1. In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato.

a) *Alberature* – Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

b) *Fusto* – Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. È vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dal Servizio Verde Pubblico.

c) *Radici* – È vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di insidenza delle piante. Qualora le acque meteoriche non fossero diversamente canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insidenza degli alberi.

d) *Chioma* – Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.

e) *Alberature di pregio* – Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, può essere imposta dal Servizio Verde Pubblico l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

2. Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dal Servizio Verde Pubblico.

3. Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere leso l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo.

4. Nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Art. 7 - Segnalazione di cantieri stradali

1. È fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali del Servizio Verde Pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

2. Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 – Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature

1. I contenitori per la raccolta di rifiuti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a due metri dalle alberature presenti.
2. Il Servizio Verde Pubblico potrà concedere eventuali deroghe per i casi di comprovata impossibilità ad ottemperare al rispetto di tale limite.
3. In ogni caso le operazioni di carico scarico dei contenitori con mezzi automatizzati non devono interferire ed arrecare ferite alla chioma degli alberi.

Art. 9 - Interventi agronomici specializzati

1. Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi danni alle alberature o ad altri elementi vegetali, il concessionario dell'area dovrà eseguire a sua cura e spese qualsiasi intervento si rendesse necessario, per mezzo di un'impresa specializzata in opere a verde, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Verde Pubblico.
2. Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre al Servizio Verde Pubblico che valuterà la fattibilità e la conformità tecnica dell'intervento.

Art. 10 – Difesa fitosanitaria e controllo infestanti

1. Gli interventi di fitoprofilassi vanno autorizzati o, se del caso, eseguiti direttamente dal Servizio Verde Pubblico con le modalità ritenute più adeguate al momento dell'intervento e comunque sempre nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.
2. In tale tipo di lotta e controllo dei parassiti e delle specie infestanti saranno privilegiate le misure di tipo preventivo volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
3. Per le piante del genere "Platanus" si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987 ovvero ad altra normativa vigente in materia di "lotta obbligata" per la difesa fitosanitaria delle piante.

Art. 11 - Manomissione del terreno durante gli scavi

1. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.
2. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita con la tecnica a basso impatto a mano, ad aria o con miniescavatori a risucchio.
3. A manomissione ultimata, la colmatura degli scavi, in prossimità degli apparati radicali delle piante (alberi e arbusti), va effettuata, previa disinfezione con soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto anticrittogamico di comprovata efficacia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terreno vegetale di medio impasto per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
 - b) accurato assestamento e livellamento del terreno, con lieve sovrasesto.

4. Qualora in prossimità degli scavi sia esistente un impianto di irrigazione, lo stesso deve essere salvaguardato e/o ripristinato in caso di danneggiamento o manomissione.

Art. 12 - Prati estensivi e tappeti erbosi

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione di prati estensivi o tappeti erbosi dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto e da idonea documentazione fotografica.

2. La manomissione dovrà rispettare le prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.

3. In ogni caso nel ripristino, il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato e conforme al preesistente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "piante erbose", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 60 giorni successivi all'impianto, a meno che l'area non sia dotata di impianto di irrigazione automatico.

Art. 13 - Fioriture e tappezzanti

1. Le fioriture manomesse o danneggiate vanno in ogni caso ripristinate.

2. Nel caso il danneggiamento sia conseguenza di un lavoro mal eseguito, il Servizio Verde Pubblico provvederà al ripristino d'ufficio con conseguente trattenuta diretta sulla cauzione della spesa relativa.

Art. 14 - Superfici orizzontali pavimentate, inerti ed impianti

1. Qualora la manomissione o il danneggiamento interessi cordoli, pavimentazioni od impianti in sottosuolo, quali elettrici, di irrigazione, ecc., gli stessi dovranno essere ripristinati mantenendo le caratteristiche originarie.

Art. 15 - Arredi giochi e recinzioni

1. Il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni, anche se nelle immediate vicinanze del cantiere o sulla strada di accesso, sarà effettuato dal soggetto preventivamente autorizzato dal Servizio Verde Pubblico, alle condizioni e con le modalità imposte dal Servizio stesso, ovvero con esecuzione d'ufficio.

Titolo III *Autorizzazioni e stime*

Art. 16 - Autorizzazioni

1. A far data dall'esecutività del presente regolamento tutti gli interventi e le iniziative sul territorio che coinvolgono i beni di proprietà dell'Amministrazione comunale della città di Trieste tutelati dallo stesso, devono essere approvati dal Servizio Verde Pubblico che rilascia apposita autorizzazione alla manomissione e/o occupazione per la parte di sua competenza.
2. Alla richiesta di manomissione e/o occupazione degli spazi pubblici che interferiscano o interessino anche marginalmente aree verdi o singole piante va allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area, sul viale o soggetto arboreo oggetto della manomissione o interferenza, estesa ad una porzione di terreno di almeno 10 m oltre il limite di intervento ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro/interferenza che si andrà ad eseguire (aree di cantiere, ingombri, sezioni degli scavi, ecc.). Quanto sopra deve essere accompagnato da una idonea documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.
3. La richiesta deve inoltre contenere:
 - a) la durata degli interventi;
 - b) le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi che si intendono adottare;
 - c) l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione comunale di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione;
 - d) l'avvenuto versamento a titolo di cauzione di un importo pari al valore delle piante, degli elementi vegetali, manufatti ed arredi coinvolti, o adiacenti all'area occupata, così come stimato dal Servizio competente in base alla tabella A ed ai prezzi in vigore al momento della richiesta.

Art. 17 – Autorizzazioni per il legnatico

1. Il legnatico di cui all'art. 28 può essere effettuato esclusivamente nel periodo autunnale. Le relative istanze autorizzative devono pervenire al Servizio Verde Pubblico entro il 15 settembre di ciascun anno utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 18 - Ripristini e modalità di pagamento

1. L'onere per rimettere in ripristino i sedimi o il verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa.
2. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.
3. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dal Servizio Verde Pubblico.
4. In caso di mancato ripristino o di cattiva esecuzione dei relativi lavori, questi saranno effettuati dal Servizio Verde Pubblico anche tramite ditte di fiducia dello stesso.
5. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato al responsabile della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Servizio Verde Pubblico con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20%, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia effettuato in economia o con imprese specializzate, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a

parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nei termini suddetti, sarà avviata la procedura di riscossione coattiva con rivalsa sulla cauzione.

6. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Art. 19 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale

1. In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, oltre a quanto riportato al precedente articolo, rimane salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione di addebito al concessionario sia del valore ornamentale sia del danno biologico determinati secondo quanto indicato nelle tabelle allegate sub A) per i casi di seguito specificati.

a) *Abbattimenti e ferite* - Nel caso di piante danneggiate o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli o mezzi d'opera nell'ambito del cantiere, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno o dell'esecutore e direttore dei lavori, responsabili in solido, un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

b) *Interventi sulla chioma* - Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

c) *Interventi sugli apparati radicali* - Nel caso vengano arrecati danneggiamenti agli apparati radicali a seguito di interventi non autorizzati o non correttamente eseguiti, il Comune chiederà un indennizzo pari al danno biologico arrecato alla pianta.

Titolo IV

Uso e fruizione degli spazi verdi e di gioco

Art. 20- Destinazione e gestione degli spazi a verde

1. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al benessere psicofisico del cittadino, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.
2. Parchi e giardini pubblici, o parte di essi, possono essere concessi in uso a soggetti privati, singoli o associati, al fine di garantire la manutenzione degli stessi e l'eventuale organizzazione delle attività indicate al successivo articolo 21.

Art. 21 – Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

1. Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli del presente Titolo IV che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- a) gioco;
- b) attività sportive e attività motoria per anziani;
- c) spazi per cani;
- d) attività di animazione.

Art. 22 – Gioco

1. Il gioco dei bimbi e dei ragazzi fino a 12 anni di età è consentito nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati a tale scopo. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.
3. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative è vietato l'accesso ai cani.

Art. 23 – Attività sportive

1. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento dei verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica.
2. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici, compatibilmente con gli spazi disponibili, sono individuate aree da dotare di appositi attrezzi per l'attività motoria delle persone anziane.

Art. 24 – Spazi per cani

1. Nelle aree destinate all'attività motoria dei cani, indicate con apposita segnaletica, gli animali, ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, possono essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

2. Rimane l'obbligo in capo al proprietario del cane di asportare sempre gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale e di risarcire eventuali danni.

Art. 25 – Attività di commercio in forma itinerante

1. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante con le modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (commercio al minuto), previa autorizzazione del Servizio Verde Pubblico, ed a condizione che tale attività non arrechi danno al verde orizzontale, agli alberi ed alle eventuali attrezzature ivi presenti, né necessiti di allacciamenti a reti tecnologiche.

Art. 26 - Attività di animazione

1. Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione del Servizio Verde Pubblico.

2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

3. A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti commi va versato al Servizio Verde Pubblico un adeguato deposito cauzionale rapportato alla valenza ambientale e naturalistica del sito coinvolto.

4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 24 mesi.

Art. 27 – Raccolta esemplari

1. Nei boschi e nei parchi urbani la raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Art. 28 – Legnatico

1. Nei boschi e nei parchi urbani, individuati annualmente dal Servizio Verde Pubblico, è ammessa la raccolta del legnatico previo ottenimento della prescritta autorizzazione rilasciata dal Servizio medesimo.

2. Nell'ambito delle aree assegnate, oltre alla raccolta delle legna presenti al suolo, può essere autorizzata la sramatura e l'asporto degli alberi opportunamente indicati sul posto.

Titolo V

Divieti

Art. 29 – Divieti

1. Negli spazi a verde di cui all'art. 2 è vietato:

- a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legnatico, salvo quanto previsto dagli artt. 27 e 28;
- b) asportare la terra;
- c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- d) catturare e molestare gli animali selvatici;
- e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Verde Pubblico;
- g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h) abbandonare animali domestici;
- i) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dall'Amministrazione comunale;
- j) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- k) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- l) abbandonare rifiuti e/o residui alimentari di qualsiasi genere;
- m) sostare e transitare con veicoli a motore;
- n) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- o) posizionare strutture fisse o mobili, ancorché consentite dagli strumenti urbanistici, senza le preventive autorizzazioni dei Servizi Verde Pubblico e Concessioni Edilizie;
- p) accedere con animali tenuti liberi e senza museruola, ove questa sia prescritta;
- q) calpestare nelle aiuole i tappeti erbosi ed introdurvi o farvi transitare animali;
- r) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco.

2. Per motivate esigenze di tutela del verde, il dirigente del Servizio Verde Pubblico, con propria determinazione, può disporre il divieto di accesso degli animali da affezione a giardini e parchi. Tale divieto va adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica.

3. È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Titolo VI

Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni

Art. 30 - Progettazione delle aree di urbanizzazione destinate a verde pubblico o ad uso pubblico

1. Le prescrizioni del presente titolo vanno osservate nella redazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e dei progetti di opere pubbliche, nonché in tutti i casi in cui in virtù di convenzioni urbanistiche debbano essere realizzate aree da destinarsi a verde pubblico o ad uso pubblico.
2. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.
3. Gli standard di tale superficie sono fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.
4. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:
 - a) nelle zone residenziali e terziarie/direzionali, il 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) ed il 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.
5. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

Art. 31 - Progettazione delle aree verdi in ambito urbano

1. I piani e i progetti di cui all'art. 30, primo comma, qualora prevedano la realizzazione di aree verdi o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, che comprenda:
 - a) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc., di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
 - b) la salvaguardia di tutte le specie arboree significative; qualora sia evidente l'impossibilità ad agire in tal senso, il Servizio Verde Pubblico richiederà il trasferimento delle piante ritenute di rilevanza ambientale in altro sito; per le specie non trapiantabili dovrà essere prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di sviluppo e portamento analoghi a quelli abbattuti;
 - c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, tenendo conto anche dell'edificato presente;
 - d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;
 - e) un disciplinare descrittivo e grafico degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

- f) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specificazione dei costi di gestione;
- g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
- h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico del committente per il periodo di un anno dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione;
- i) per la futura gestione al Servizio Verde Pubblico dovranno essere forniti anche gli elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi e dei giochi realizzati con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti;
- j) qualora vengano coinvolte alberature preesistenti, dovrà essere fornita al Servizio Verde Pubblico una valutazione dello stato fitosanitario della pianta, un'analisi statica della stessa e l'indicazione del grado di compromissione di tali parametri generato dall'intervento; ad ultimazione dei lavori va presentata una certificazione di salute e stabilità nel lungo periodo (almeno cinque anni) della pianta sottoscritta da tecnico abilitato.

Art. 32 - Nuovi insediamenti in ambito extra-urbano

1. Nelle zone esterne alle aree edificate dovranno essere utilizzate o mantenute specie vegetali tipiche del territorio circostante.
2. L'eventuale utilizzo di specie diverse può essere consentito (compatibilmente con le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 10% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Art. 33 - Arredo verde delle aree destinate a parcheggio

1. Nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la piantumazione di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Va assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a 4 mq adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti.
3. Va inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.
4. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, una adeguata superficie a verde va, almeno in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale mediante l'uso di piante rampicanti.
5. In caso di parcheggi interrati realizzati su aree già interessate da presenze vegetali o su cui è prevista la realizzazione di aree verdi, va realizzato un manto di copertura con riporto di terreno di adeguato spessore per consentire la messa a dimora anche di soggetti arborei.

Art. 34 – Alberate nella viabilità urbana

1. I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

2. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 3 metri: alberi con altezza inferiore a 12 metri;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 metri: alberi con altezza compresa tra 12 e 18 metri;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a 4 metri: alberi con altezza superiore a 18 metri.

3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

4. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI</u>
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	m ² 8,00
b) 2° grandezza (altezza 12 – 18 m)	m ² 3,50
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	m ² 2,00

5. Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

6. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata e progettata in coerenza con il verde presente o di progetto, prevedendo le possibili interazioni o incompatibilità, anche future, tra il verde e l'impianto tecnologico.

7. Oltre alla documentazione prevista all'art. 31, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

8. Per la messa a dimora si dovrà sempre adottare tutti gli accorgimenti per un armonico sviluppo della pianta nel tempo e comprendere l'esecuzione di una buca di adeguate dimensioni, l'apporto di terreno di medio impasto ricco di sostanza organica, arricchito ed attivato con micorrize, la predisporre un adeguato sistema di arieggiamento e drenaggio ed anche di ancoraggio con pali tutori o tiranti nel sottosuolo, il collare di protezione, il tubo di predisposizione per l'impianto di irrigazione, la pacciamatura ed una copertura della conca con materiale drenante o griglia di protezione.

Art. 35 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

3. I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi e dovranno essere più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le

zone agricole, mentre potranno avere maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali (nell'allegato B sono indicate le specie arboree consigliate).

4. È vietato l'utilizzo delle seguenti specie che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone:

- a) Acero negundo (*Acer negundo*);
- b) Ailanto (*Ailanthus glandulosa*);
- c) Broussonezia (*Broussonetia papyrifera*);
- d) Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*);
- e) Robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Art. 36 - Abbattimenti

1. I soggetti arborei di recente impianto e le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm, rilevato a 130 m dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati.

2. Qualora si renda necessario un abbattimento, a questo dovrà, di regola, seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

3. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

4. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

5. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente e la sua sostituzione con terreno di coltivo come da art. 34.

6. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista la sostituzione con un nuovo impianto.

7. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

8. Qualora la presenza dell'alberatura esistente sia in contrasto con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

9. A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

Art. 37 – Censimento alberature

1. Tutto il patrimonio arboreo dovrà essere censito dal Servizio Verde Pubblico.

2. Tutti gli interventi di abbattimento ovvero di nuovo impianto di alberature dovranno essere dettagliatamente relazionati al Servizio Verde Pubblico sotto il profilo planimetrico e descrittivo delle piante per l'inserimento nel software di censimento in dotazione dell'Amministrazione comunale. L'elaborato grafico che dovrà essere consegnato al Servizio Verde Pubblico, sia informato cartaceo che su supporto elettronico, dovrà indicare con precisione le coordinate, le dimensioni e la specie dei nuovi impianti o di quelli abbattuti.

Titolo VII

Tutela degli alberi di pregio

Art. 38 – Alberi di pregio

1. In attesa della predisposizione del regolamento comunale che disciplinerà la cura del Verde Privato, è vietato su tutto il territorio comunale ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi, anche di proprietà privata, di diametro, misurato a 130cm di altezza, superiore a 80cm oppure superiore a 100 cm misurati al colletto.

2. Interventi dettati da particolari necessità possono essere autorizzati dal Servizio Verde Pubblico, previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni Ambientaliste riconosciute.

Titolo VIII

Sanzioni

relative alla violazione delle norme sul rispetto e d'uso del verde

Art. 39 – Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale è preposto al controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento di violazioni.

Art. 40 – Sanzioni

1. Fatto comunque salvo quanto già disciplinato e sanzionato dal Codice della Strada, dal Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalla normativa nazionale e regionale, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, oltre all'obbligo di ripristino e di risarcimento del danno – ove accertato, anche l'irrogazione di una sanzione da Euro 100,00 ad Euro 400,00 ad eccezione che per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 – *alberi di pregio*, nel cui caso la sanzione da applicare va da Euro 150,00 ad Euro 500,00.

2. La medesima sanzione da Euro 150,00 ad Euro 500,00 è irrogata per l'esecuzione di scavi a distanza dalla pianta inferiore alla distanza minima prescritta dall'art. 4, senza aver preventivamente ottenuto la deroga, oppure per l'esecuzione dei lavori in difformità dalla deroga concessa e per la mancata adozione delle cautele, necessarie a garantire l'integrità delle piante, prescritte dall'art. 6 in caso di allestimenti di cantieri su aree verdi.

Titolo IX

Norme finali

Art. 41 – Abrogazioni

I. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 42 – Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento del Verde Pubblico entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 43 – Norma finale

I. Per eventuali successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale costituirà una commissione consultiva interna, presieduta dal responsabile della Pianificazione delle Aree Verdi in Ambito Urbano, alla quale saranno chiamati a partecipare in forma consultiva i rappresentanti locali delle associazioni ecologiste ed ambientaliste riconosciute.

ALLEGATO A

Metodologie di stima del valore ornamentale

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero (in caso di abbattimenti), adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute. Il valore della pianta sarà commisurato alle seguenti variabili: prezzo di base (A), indice estetico e dello stato sanitario (B), indice di posizione (C), indice di dimensione (D).

Prezzo di base A

Equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10-12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un diametro fra cm 15 e 18.

Indice estetico e dello stato sanitario B

Il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO E POSIZIONE DELL'ALBERO	INDICE
Pianta sana, vigorosa, solitaria	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo > 5 es. o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo > 5 es. o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Indice di posizione C

Il coefficiente può oscillare da un minimo di 4 a un massimo di 8 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTA	INDICE
Città	8
Periferia	6
Zone rurali	4

Indice delle dimensioni D

È correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

CIRCONFERENZA cm	INDICE
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	19
200	20
220	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28
380	29
400	30
420	31
440	32
460	33
480	34
500	35
600	40

700	45
800	50

L'indennizzo da corrispondere della pianta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base:

$$\mathbf{V.o. = A \times B \times C \times D}$$

L'indennizzo complessivo da corrispondere sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a.$$

dove:

I	= indennizzo
V.o.	= valore ornamentale
S.a.	= spese di abbattimento

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito adotta i seguenti criteri di valutazione:

- 1) ferite al tronco e scortecciamento: l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso.

Lesioni in % della circonferenza	Indennità in % del valore dell'albero
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

INTERVENTI SULLA CHIOMA

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s$$

dove:

I	= indennizzo spettante
V.o.	= valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s.	= spese di abbattimento successivo all'intervento

Metodologia di stima del danno biologico all'apparato radicale

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I : D.B. = V.o. \times H$$

dove:

D.B.	= danno biologico
V.o.	= valore ornamentale
H	= incidenza percentuale delle radici asportate

ALLEGATO B
SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE NEL TERRITORIO COMUNALE

Specie vegetali idonee all'ambiente locale

1. *Acer campestre* (oppio o testucchio)
2. *Acer monspessulanum* (acero minore)
3. *Acer platanoides*
4. *Acer pseudoplatanus* (acero di monte)
5. *Alnus glutinosa* (ontano nero)
6. *Buxus sempervirens* (bosso)
7. *Carpinus betulus* (carpino bianco)
8. *Celtis australis* (bagolaro o spaccasassi)
9. *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda)
10. *Colutea arborescens* (vescicaria)
11. *Cornus mas* (corniolo)
12. *Cornus sanguinea* (sanguinello)
13. *Coronilla emerus* (cornetta dondolina)
14. *Corylus avellana* (nocciolo)
15. *Craetegus monogyna* (biancospino)
16. *Euonymus europaeus* (cappello da prete)
17. *Frangula alnus* (frangola)
18. *Fraxinus excelsior* (frassino maggiore)
19. *Fraxinus oxycarpa* (frassino ossifillo)
20. *Fraxinus ornus* (orniello)
21. *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
22. *Juglans regia* (noce)
23. *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo)
24. *Ligustrum vulgare* (ligustro)
25. *Mespilus germanica* (nespolo)
26. *Morus alba* (gelso bianco)
27. *Ostrya carpinifolia* (carpino nero)
28. *Paliurus spina-christi* (marruca)
29. *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo)
30. *Populus alba* (pioppo bianco)
31. *Populus x canescens* (pioppo gatterino)
32. *Populus nigra*, var. *pyramidalis* (pioppo cipressino)

33. *Populus tremula* (pioppo tremolo)
34. *Prunus avium* (ciliegio selvatico)
35. *Prunus mahaleb* (ciliegio canino)
36. *Prunus spinosa* (prugnolo)
37. *Quercus cerris* (cerro)
38. *Quercus ilex* (leccio)
39. *Quercus petraea*, *Q. sessiliflora* (rovere)
40. *Quercus pubescens* (roverella)
41. *Quercus robur*, *Q. pedunculata* (farnia)
42. *Rhamnus cathartica* (spino cervino)
43. *Rosa canina* (rosa selvatica)
44. *Ruscus aculeatus* (pungitopo)
45. *Salix alba* (salice bianco)
46. *Salix caprea* (salicone)
47. *Salix cinerea* (salice cinereo)
48. *Salix eleagnos* (salice di ripa)
49. *Salix triandra* (salice diaceste)
50. *Sambucus nigra* (sambuco)
51. *Sorbus aria* (farinaccio)
52. *Sorbus domestica* (sorbo domestico)
53. *Sorbus torminalis* (ciavardello)
54. *Spartium junceum* (ginestra)
55. *Staphylea pinnata* (borsolo)
56. *Taxus baccata* (tasso)
57. *Tilia cordata* (tiglio selvatico)
58. *Tilia platyphyllos* (tiglio nostrale)
59. *Ulmus campestris* (olmo campestre)
60. *Viburnum lantana* (lantana)
61. *Viburnum opulus* (palla di neve)

Specie vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all'ambiente locale

1. *Aesculus hippocastanum* (ippocastano) (*)
- (*) dopo eliminazione infestazione da *Cameraria*
2. *Aeculus carnea* (ippocastano a fiori rosa)
 3. *Alnus cordata* (ontano napoletano)

4. *Cupressus sempervirens* (cipresso)
5. *Diospyros kaki* (cachi)
6. *Hippophae rhamnoides* (olivello spinoso)
7. *Laurus nobilis* (alloro nostrale)
8. *Morus nigra* (moro - gelso nero)
9. *Olea europea* (olivo)
10. *Pinus nigra* (pino nero)
11. *Pinus pinea* (pino domestico – pino da pinoli)
12. *Pinus sylvestris* (pino silvestre)
13. *Platanus acerifolia* (platano)
14. *Prunus amygdalus* (mandorlo)
15. *Prunus armeniaca* (albicocco)
16. *Prunus cerasifera* (mirabolano)
17. *Prunus domestica* (susino)
18. *Pyracantha coccinea* (agazzino)
19. *Salix fragilis* (salice fragile)
20. *Syringa vulgaris* (serenella o lillà)
21. *Tilia* ss.vv. e cultivar (tiglio, specie non autoctone)
22. *Viburnum tinus* (viburno tino o lentaggine)

Specie vegetali non longeve

SPECIE A RAPIDA CRESCITA

1. *Albizzia julibrissin* (albizzia)
2. *Catalpa bignonioides* (catalpa)
3. *Chamaecyparis* ss.vv. (chamacyparis specie varie)
4. *Paulownia imperialis* (paulonia)
5. *Pinus excelsa* (pino himalaiano)
6. *Populus x canadensis* (pioppo ibrido)
7. *Thuia* ss.vv. (tuia specie varie)
8. *Salix* ss.vv. (salici specie varie)